

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, GIOVANARDI, FRASCA, SAVOLDI, LABRIOLA

Presentata il 7 luglio 1977

Modifica dell'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente gli ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'esercito, della marina e della aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 dicembre 1975, n. 626, che tra l'altro nell'articolo 15 intendeva estendere agli ufficiali di complemento un diritto da tempo scontato per tutte le altre categorie di dipendenti statali, non ha sortito pienamente lo effetto per gli ufficiali della Aeronautica. Infatti, poiché nell'Aeronautica militare la distinzione tra ruolo « normale » e ruolo « speciale » esiste solo nel ruolo naviganti, gli ufficiali degli altri ruoli ne sono rimasti esclusi.

È il caso di evidenziare che l'esclusione di questo sparuto gruppo di ufficiali della Aeronautica militare risulta ancora più stridente per il fatto che nell'ambito dell'esercito invece, già dal 15 maggio 1960 la Direzione generale servizi di commissariato ed amministrativi-Divisione trattamenti continuativi, aveva diramato la circolare n. 0316 T.E.C. (ispirandosi alle norme fondamentali concernenti gli stipendi e le paghe del personale in attività di servizio e di quello delle categorie in congedo, contenute nel Testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, Circolare n. 249

G.M. 1929, e del relativo regolamento di cui alla circolare n. 478 del GM 1930 e successive modificazioni) che sanciva per gli ufficiali delle categorie del congedo, trasferiti in servizio permanente effettivo durante il servizio di trattenuti o richiamati alle armi, il diritto alla conservazione di un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello inferiore percepito nel nuovo grado. In detta circolare si specificava inoltre che tale assegno era: riassorbibile in occasione di successivi aumenti e che doveva essere assoggettato alle prescritte ritenute erariali dato il suo carattere di pensionabilità. Piuttosto completa dunque e..., con decorrenza dal 1° luglio 1956, circa venti anni prima cioè del citato articolo n. 15 della legge n. 626 del 1975 che pure, nelle intenzioni dei promotori (come si evince dagli incartamenti relativi all'iter parlamentare della suddetta legge) intendeva collocarsi nella stessa linea logica della citata circolare n. 0316 TEC/60.

È il caso di sottolineare inoltre che la entità numerica degli esclusi è realmente esigua (poche decine) data la scadenza nep-

pure annuale dei concorsi e l'esiguo numero dei posti banditi; inoltre, in queste poche decine di ufficiali, vari sono i non aventi diritto in quanto rivestivano lo stesso grado nel complemento oppure provenivano dai sottufficiali.

È inoltre opportuno affermare che la motivazione dell'onorevole Petrucci, Sottosegretario alla difesa, in risposta ad una specifica interrogazione del proponente che cioè per questa mancata estensione della legge n. 626 del 1975 erano da addursi motivi economici, non può essere assolutamente accettata perché gli ufficiali in questione già percepivano lo stipendio da tenenti e quindi il mantenimento dello stesso tramite assegno *ad personam* non può costituire « un aggravio di spesa »; mentre è invece vero il contrario e cioè che l'amministrazione della difesa non elargendolo viene ad effettuare un modesto guadagno proprio sulla pelle di un gruppetto di ufficiali, già appartenenti al complemento i quali, in detta categoria,

hanno già subito frustranti sperequazioni derivanti dalla mancata applicazione nei loro confronti dei benefici previsti dalla legge n. 824 del 1973 non per loro demerito ma per la assenza nella stessa di opportune norme transitorie che tenessero conto delle posizioni in via di consolidamento.

A distanza di due anni ormai dal varo della legge n. 626 del 1975, il Sottosegretario della difesa onorevole Petrucci ha annunciato che è in fase di approntamento uno schema di legge tendente a sanare « con un certo ritardo » la situazione.

Prendiamo atto del fatto che, seppure con non eccessiva solerzia, l'Amministrazione della difesa sta muovendo qualche timido passo ma, in conclusione, pure interpretando l'annuncio del Sottosegretario alla difesa come un « parere favorevole » della Amministrazione nei riguardi della presente proposta di legge, non riteniamo accettabile un ulteriore rinvio della soluzione di questo problema.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

All'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, alla seconda riga, le parole: « nei ruoli speciali » sono soppresse.